

# REGOLAMENTO

## Preambolo

Confcooperative Bolzano alla luce delle linee strategiche ed ordinamentali che la Confederazione delle Cooperative Italiane ha assunto in occasione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, fa propri i seguenti principi ispiratori che costituiscono condizione di autenticità e credibilità del nostro movimento cooperativo:

“L'adesione libera e volontaria; il controllo democratico dei soci; la partecipazione economica dei soci alla cooperativa; l'autonomia e indipendenza; l'educazione, formazione e informazione dei soci e dei dipendenti; la cooperazione tra cooperative; l'impegno verso le proprie comunità” sono i principi basilari custoditi, preservati e aggiornati dall'ICA (Alleanza Cooperativa Internazionale). L'Alleanza (delle Cooperative Italiane) difenderà l'autonomia e la libertà delle cooperative dalle istituzioni, dai partiti, dai sindacati dei lavoratori e delle imprese, da gruppi di interesse e lobbies. L'Alleanza tutelerà i “padroni” veri delle cooperative: i soci cooperatori siano essi lavoratori, produttori, consumatori o utenti.

## Art. 1 (Scopo)

Scopo del presente regolamento è definire e disciplinare le modalità di funzionamento di CONFCOOPERATIVE BOLZANO. CONFCOOPERATIVE BOLZANO, attraverso i propri organi sociali:

1. promuove la cooperazione nelle sue molteplici espressioni, avendo riguardo prioritariamente agli interessi del movimento cooperativo e delle singole cooperative anche come sintesi degli interessi dei propri soci;
2. si propone di contribuire al progresso civile, sociale ed economico della popolazione locale, promuovendo lo sviluppo della cooperazione migliorando l'organizzazione delle società cooperative, coordinandone l'attività ed orientandone l'azione, con particolare riguardo alla rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative aderenti, nonché alla propulsione del movimento cooperativo;
3. promuove la gemmazione di coerenti e sostenibili modelli di eccellenza appartenenti alla cooperazione (aderente e non), come strumenti pro-attivi per lo sviluppo e il consolidamento del movimento cooperativo;
4. sviluppa e agevola sistematicamente sinergie tra settori e cooperative e stimola, ricerca, promuove occasioni di contatto e ogni forma di collaborazione;
5. promuove con opportune ed idonee iniziative la formazione e la qualificazione dei quadri dirigenti, tecnici ed amministrativi, nonché dei singoli soci/socie e amministratori/amministratrici delle cooperative.

## Art. 2 (Servizi a pagamento)

CONFCOOPERATIVE BOLZANO si impegna ad erogare servizi a pagamento mentre i soci si

impegnano, per contro, ad essere in regola con i contributi associativi e con gli obblighi connessi alla regolare e puntuale tenuta degli adempimenti di legge, anche agli effetti della vigilanza. L'erogazione dei servizi a pagamento viene regolamentata con la stipula di specifiche convenzioni nella salvaguardia dei principi sanciti dallo Statuto e dal patto associativo, nonché da quelli ispirati alla pari opportunità d'accesso.

#### Art. 3 (Intervento in Assemblea)

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea esclusivamente i soci che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 19 dello Statuto. I soci che, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, non hanno diritto di voto, possono assistere alle riunioni assembleari senza diritto di parola e di intervento. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea - come ausilio e supporto alla conduzione dei lavori - i dipendenti di CONFCOOPERATIVE BOLZANO, nonché consulenti, con il consenso dell'Assemblea, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. I soci intervenuti in Assemblea che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale addetto all'ufficio di segreteria dell'Assemblea.

#### Art. 4 (Conduzione dell'Assemblea)

Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a un'ora. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

#### Art. 5 (Discussione dell'Assemblea)

Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno; questi possono essere illustrati anche dagli amministratori, dai sindaci, dai dipendenti di CONFCOOPERATIVE BOLZANO, nonché da terzi esperti all'uopo invitati. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a cinque minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata al Presidente dell'Assemblea dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun socio può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti di

CONFCOOPERATIVE BOLZANO, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. E' consentito un solo intervento di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

#### Art. 6 (Votazioni dell'Assemblea)

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea i soci che fossero stati allontanati durante la fase di discussione. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di votazioni per l'elezione degli Amministratori, del Presidente, di Sindaci e del Revisore, se nominati, che di norma avvengono con schede nominative, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate sono nulli. I soci che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato, per le necessarie evidenze da porre a verbale. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

#### Art. 7 (Consiglio di Amministrazione e Presidente)

In linea di principio il Consiglio di Amministrazione rappresenta la base sociale aderente in proporzione alla consistenza delle Zone territoriali e rispettivamente dei Settori. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero variabile da otto a venti consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, rappresenta, per quanto possibile, nella sua unitarietà, attraverso un'azione integrata e collegiale, le cooperative associate con riferimento alle Zone territoriali ed ai Settori di seguito indicati:

##### Zone territoriali:

Bolzano;  
Merano;  
Bassa Atesina;  
Bressanone.

##### Settori:

Edilizia;  
Lavoro;  
Sociale;  
Varie.

Il Consiglio di Amministrazione può individuare, nell'ambito dei Settori sopra indicati, eventuali "sotto-settori" specifici in funzione delle priorità programmatiche stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione uscente, di volta in volta, proporrà all'Assemblea il numero dei consiglieri, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività delle singole Zone territoriali e dei singoli Settori e degli eventuali sotto-settori. Il Consiglio di Amministrazione potrà accorpare Zone territoriali e Settori, rappresentati da un unico consigliere. In ogni caso, il numero dei consiglieri, in conformità a quanto stabilito nello Statuto, non può essere inferiore a otto e dovrà, per quanto possibile, essere rappresentativo, nella sua collegialità, delle Zone territoriali e dei Settori sopra indicati. I consiglieri potranno anche rappresentare una Zona territoriale ed un Settore. Pertanto le candidature alla carica di consigliere possono riferirsi anche ad

una Zona territoriale ed ad un Settore. Ogni socio potrà avere un solo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Il candidato deve essere espressione rispettivamente della Zona territoriale o Settore per il quale si candida. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai soci l'imminente scadenza delle cariche sociali. Le candidature dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria societaria entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata con le stesse modalità previste dall'articolo 16 dello Statuto per la convocazione dell'Assemblea. In caso di dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei consiglieri prima della scadenza del mandato sarà cura del Consiglio di Amministrazione uscente comunicare ai soci con congruo preavviso le modalità di presentazione delle candidature in modo tale da consentire comunque adeguata informativa e la massima partecipazione ed il coinvolgimento attivo e costruttivo di tutti i soci. Nel rispetto della Mission e dei principi di Confcooperative di indipendenza ed autonomia della cooperazione, le cooperative dovranno dichiarare che il candidato appartiene alla compagine della cooperativa da almeno 90 giorni. Il candidato Presidente non potrà essere candidato anche come consigliere. Il Presidente di CONFSCOOPERATIVE BOLZANO non può essere contemporaneamente consigliere di Zona territoriale e/o di Settore Il Consiglio di Amministrazione uscente potrà, in ogni caso, presentare una propria lista di candidati alla Presidenza ed al Consiglio di Amministrazione, tenendo presente le indicazioni delle Federazioni ove esistenti. La rieleggibilità del Presidente e dei consiglieri all'interno dell'organo amministrativo è limitata a non più di tre mandati consecutivi.

#### Art. 8 (Votazioni relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente)

L'assemblea elegge rispettivamente il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, verranno eletti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti per la Zona territoriale e/o Settore per il quale/i si sono candidati. Nel caso di parità di voti fra due o più candidati, si procederà immediatamente con una seconda votazione di ballottaggio esclusivamente tra questi. In caso di ulteriore parità nel ballottaggio verrà eletto il candidato che rappresenta il socio iscritto da più tempo nel libro soci di CONFSCOOPERATIVE BOLZANO. In caso di parità di voti nel ballottaggio per l'elezione del Presidente verrà eletto il candidato secondo il criterio di cui al comma precedente.

#### Art. 9 (Consigliere di Zona)

Il consigliere di Zona è esperto e portavoce della zona territoriale all'interno del Consiglio di Amministrazione. In particolare i compiti del Consigliere di Zona sono:

- monitorare la Zona di competenza;
- recepire le istanze e le esigenze delle cooperative della propria Zona e presentare proposte al Consiglio di Amministrazione di iniziative e di linee di intervento e di sviluppo della cooperazione sul territorio.

#### Art. 10 (Consigliere di settore)

Il consigliere di settore è esperto e portavoce del settore all'interno del Consiglio di Amministrazione. Presiede il Comitato di settore e, previo accordo con il Presidente di CONFSCOOPERATIVE BOLZANO, limitatamente al proprio settore, rappresenta CONFSCOOPERATIVE BOLZANO nelle Federazioni Nazionali e nei rapporti con l'esterno. In particolare i compiti del consigliere di Settore sono:

- monitorare il proprio settore;
- recepire le istanze e le esigenze delle cooperative del proprio settore e presentare proposte al Consiglio di Amministrazione di iniziative e di linee di intervento e di sviluppo del settore.

#### Art. 11 (Cooptazione)

Nell'ipotesi previste dall'art. 27 dello Statuto, gli amministratori cooptati devono rappresentare lo stesso settore o zona territoriale degli amministratori sostituiti.

#### Art. 12 (Doveri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Per meglio esplicitare le funzioni attribuitegli, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare propri regolamenti interni approvati con il parere del collegio sindacale, se nominato. Gli Amministratori, nel rispetto del codice etico, devono impegnarsi con autonomia nell'interesse esclusivo di CONFCOOPERATIVE BOLZANO all'attuazione del programma unitario del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri, esponenti del movimento aderente, devono assicurare la massima disponibilità e la più convinta partecipazione a tutte le attività confederali, agli eventi, alle iniziative formative e, in particolare, alle sedute di Consiglio di Amministrazione e Comitati.

Art. 13 (Comitato di settore) I Comitati di settore, organi facoltativi, possono essere istituiti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Comitato di settore resta in carica sino a scadenza del Consiglio di Amministrazione che ne ha proposto la nomina e si compone da 4 a 6 membri, oltre al Presidente e all'Amministratore Delegato, qualora nominato, quali membri di diritto nonché al consigliere di settore, presidente di diritto del comitato:

- da due a tre delegati del settore designati dall'Assemblea a maggioranza in occasione dell'elezione delle cariche sociali;
- da uguale numero di esperti del settore designati dal Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra non soci.

Il Comitato di settore è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e si pronuncia in termini propositivi/consultivi sulla strategia e sul "programma di settore"; esso si occupa di:

- a) rapporti con le istituzioni;
- b) analisi e lettura delle proposte di natura istituzionale e di sviluppo del settore;
- c) proposte di promozione di nuova cooperazione;
- d) indicazioni su ricerche, studi e indagini relative al settore di appartenenza.

Il Comitato di settore deve riunirsi almeno 2 volte all'anno.

Il componente del Comitato di settore eletto dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, decade dalla relativa carica qualora, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive. In tal caso la nomina del sostituto del componente decaduto sarà eseguita per cooptazione dal Comitato stesso e sottoposta a ratifica dall'Assemblea.

La verbalizzazione dei lavori verrà sottoposta alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione il quale assicurerà un riscontro con possibili soluzioni progettuali entro i successivi 6 mesi.

#### Art. 14 (Comitato di base)

Il Comitato di base, è l'insieme dei Comitati di settore eventualmente nominati ed è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione; esso è formato:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che presiede tale organo;
- b) dai componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) dai componenti dei Comitati di settore.

Si pronuncia in termini propositivi/consultivi sulle strategie, sui “programmi intersettoriali”, sugli obiettivi generali e inter-cooperativi.

Si riunisce almeno 2 volte all’anno.

#### Art. 15 (Comitati Speciali)

Su impulso del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti Comitati Speciali per studi e/o progetti e/o iniziative di particolare importanza la cui composizione, struttura ed attività verrà definita dall’Assemblea al momento della nomina.

#### Art. 16 (Assemblea programmatica)

Per consentire una maggiore partecipazione ed coinvolgimento attivo e costruttivo di tutti i soci, compatibilmente con le esigenze e le necessità di CONFCOOPERATIVE, su impulso del Consiglio di Amministrazione o su esplicita richiesta di un decimo dei soci, potrà essere convocata un’Assemblea programmatica.

#### Art. 17 (Modifiche)

Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea ordinaria dei soci con le stesse maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.

Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci in data 28 febbraio 2011.